

Ministero della Cultura

Parco Archeologico di Pompei

**Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e
caffetteria presso il Parco Archeologico di Pompei per il Ministero della Cultura**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8969250B3D

Articolo 1 - valore delle premesse e norme regolatrici 5

Articolo 2 - oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e
direttore dell'esecuzione 7

Articolo 3 - orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi 8

Articolo 4 – durata 13

Articolo 5 - modifica della concessione durante il periodo di efficacia 14

Articolo 6 - corrispettivo della concessione e revisione del piano economico
finanziario 15

Articolo 7 - canone di concessione e royalty 16

Articolo 8 - allestimento dei locali 18

Articolo 9 - modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali 19

Articolo 10 - personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 21

Articolo 11 - obblighi ed adempimenti del concessionario 27

Articolo 12 - obblighi e oneri a carico della concedente 33

Articolo 13 – subappalto 33

Articolo 14 - verifiche e controlli 34

Articolo 15 – penali 36

Articolo 16 - danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 37

Articolo 17 - garanzia definitiva 39

Articolo 18 - divieto di cessione del contratto e cessione del credito 41



Articolo 19 - cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della concedente	41
Articolo 20 - risoluzione per inadempimento del concessionario	43
Articolo 21 – recesso	47
Articolo 22 - trasparenza dei prezzi	48
Articolo 23 - obblighi di riservatezza	49
Articolo 24 – marchi	49
Articolo 25 - brevetti industriali e diritti d'autore	50
Articolo 26 - obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	51
Articolo 27 - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la di prevenzione della corruzione e della trasparenza	53
Articolo 28 - incompatibilità	54
Articolo 29 - oneri fiscali e spese contrattuali	54
Articolo 30 - foro esclusivo	55
Articolo 31 - trattamento dei dati personali	55
Articolo 32 - clausola sociale	59
tra	
il Parco Archeologico di Pompei , rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten (Germania), il 24/06/1981, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore Generale, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Pompei, Via Plinio n. 26, (nel seguito, per brevità, anche “Concedente”)	
e	
la Società CIRFOOD S.C. , con sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel n. 19, (Cod.	



0 1 21 110502 570 5
0 1 21 110502 569 3
0 1 21 110502 568 2
0 1 21 110502 567 1
0 1 21 110502 566 0

Fisc e P.IVA 00464110352 Registro Imprese n. 00464110352 - C.C.I.A.A. di Reggio

Emilia n. 132738), in persona del dott. Marcello Leonardi, nato a Modena il

16/04/1971, giusta procura speciale a rogito del Notaio Antonio Caranci di Reggio

Emilia del 09/02/2021 (rep. 50996 – racc. 18537), domiciliato per la carica presso la

sede sociale, (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Concessionario")

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le

"Parti")

Premesso che

a) ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137" ("Codice dei Beni Culturali"), negli istituti e nei luoghi della cultura

indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi

di caffetteria e di ristorazione;

b) l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione

dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra

l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad

evidenza pubblica;

c) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con

modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo

svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui

all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di

appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le

amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip S.p.A. (di seguito anche

"Consip"), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative



procedure e sulla base di apposite convenzioni;

d) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. c), in data 23 dicembre 2015

Consip S.p.A. ed il Ministero della Cultura (di seguito "MIC") hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Beni Culturali. Detto Disciplinare è stato oggetto di proroga, in data 11 giugno 2019, e successivamente rinnovato il 21 luglio 2020;

e) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione definitiva degli stessi;

f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse del MIC e della Concedente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;

g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mediante polizza fidejussoria avente numero 96/186035097, del valore di € 3.482.047,35 e la polizza assicurativa richiesta della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. avente numero 585004/66; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;

h) successivamente alla stipula da parte della Concedente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

i) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8969250B3D;



j) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - **OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema); Allegato "II" - **OFFERTA ECONOMICA** (PEF, Offerta Economica generata dal sistema, Piano di Assorbimento); Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

l) il Concessionario dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;

m) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto

nel medesimo e nei suoi allegati, anche:

a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel

D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;

b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

d) ove esistente, dal Patto di integrità;

e) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della

stessa;

f) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

g) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti

dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

h) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai

servizi di ospitalità al pubblico;

i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.

j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

k) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

l) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara

prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti

dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa

ed accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.

4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di ristorazione e caffetteria, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema), nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati;

2. La Concessione comprende altresì, le opere di finitura di cui al par. 9.2 del Capitolato Tecnico, l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto.

3. Il Concessionario avrà, inoltre, la possibilità di organizzare eventi all'interno dei locali oggetto del presente contratto, previa approvazione da parte della Concedente delle proposte di volta in volta presentate, secondo le modalità e nei limiti indicati al paragrafo 8.3.1 del Capitolato Tecnico.

4. I luoghi di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di

concessione sono situati all'interno dell'Area Archeologica degli Scavi di Pompei, precisamente, facendo riferimento al classamento Parco Archeologico di Pompei, in due distinti locali situati uno (Casina dell'Aquila) nella Regio IX insula I con ingresso pedonale su via dell'Abbondanza 7, l'altro (caffetteria) nella Regio VII, Insula 5, Civici 13 e 19, adiacente al Foro di Pompei. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto o diverso termine concordato tra le parti, previa redazione di verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati e il relativo stato di manutenzione.

5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Dott. Davide Russo e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 l'Arch. Paolo Mighetto.

6. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei locali, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile dei Servizi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Parco Archeologico, ovvero:

- Aprile-Ottobre: tutti i giorni dalle 09:00 (apertura Sito) alle 19:00 (chiusura Sito) – ultimo ingresso per la visita previsto per le ore 17:30;
- Novembre-Marzo: tutti i giorni dalle 09:00 (apertura Sito) alle 17:00 (chiusura

Sito) - ultimo ingresso per la visita previsto per le ore 15:30;

- Giorni di chiusura: 1° Gennaio, 1° Maggio e 25 Dicembre.

2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione. Con l'accettazione della documentazione di gara, è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti.

3. Eventuali variazioni dell'orario di apertura del Parco Archeologico saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 72 ore. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati, ovvero concordati con la Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale n. 1 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.

4. Gli eventi di cui al comma 3 del precedente art. 2 potranno essere organizzati anche in orari differenti da quelli sopra riportati e dopo l'orario di chiusura degli Scavi.

5. Nel termine di 15 giorni dalla stipula del presente Contratto o diverso termine concordato tra le parti e, comunque, previa conclusione, da parte dell'Amministrazione, dei lavori edili e impiantistici di adeguamento dei locali, avverrà la presa in consegna dei medesimi da parte del Concessionario con la sottoscrizione del Verbale di Presa in consegna dei locali al fine di avviare l'esecuzione degli interventi e dell'allestimento funzionale dei locali di cui al precedente art. 2, comma

2.

6. Il ritardo nella presa in consegna dei locali da parte del Concessionario entro il termine concordato, qualora allo stesso imputabile, costituisce tardivo avvio

dell'esecuzione, e come tale causa di risoluzione del contratto per inadempimento

che viene senza indugio dichiarata dalla Concedente e opera di diritto ai sensi

dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020.

7. I servizi dovranno essere avviati, previa esecuzione degli interventi e allestimento dei locali previsti al precedente art. 2, comma 2, nonché dell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 60 giorni dalla consegna dei locali medesimi quale attestata dall'apposito Verbale di presa in consegna o diverso termine concordato tra le parti.

8. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di avvio delle attività con i contenuti e le modalità stabilite nel par. 10.2 del Capitolato Tecnico.

9. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine di cui al precedente comma 7 per fatto imputabile al Concessionario, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 60° giorno dalla consegna dei locali o diversa data concordata tra le parti e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone di cui al successivo articolo 7, fatta salva l'applicazione della penale n. 11 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.

10. Entro la data di avvio delle Attività, il Concessionario dovrà, qualora oggetto di offerta:

a. con riferimento alla voce "*Destinazione delle eccedenze alimentari*" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che saranno destinatarie delle eccedenze alimentari, ovvero dei soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza,

distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari;

b. con riferimento alla voce *“Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - a)*

Prodotti biologici” di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco

delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti, in relazione alle categorie olio

extravergine di oliva, legumi, cereali, frutta e verdura fresche con esclusione della

frutta esotica, con la specifica denominazione di vendita, la documentazione

attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende

fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei

prodotti forniti (prodotti biologici, DOP/IGP), i contratti sottoscritti con le aziende

fornitrici da cui emerga l'indicazione sull'origine dei prodotti, le certificazioni rilasciate

da Organismi di Valutazione della Conformità attestanti la rintracciabilità dei prodotti

dalle quali risulti evidente l'origine del prodotto;

c. con riferimento alla voce *“Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - b)*

Prodotti a km 0 e impatto ambientale del trasporto” di cui all'Offerta tecnica generata

dal sistema, presentare l'elenco delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti, in

relazione alle categorie olio extravergine di oliva, frutta e verdura fresche con

esclusione della frutta esotica, con la specifica denominazione di vendita, la

documentazione attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa

delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche

produttive dei prodotti forniti (prodotti biologici, DOP/IGP), i contratti sottoscritti con le

aziende fornitrici da cui emerga l'indicazione sull'origine dei prodotti, le certificazioni

rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità attestanti la rintracciabilità dei

prodotti dalle quali risulti evidente l'origine del prodotto; in caso di indisponibilità dei

prodotti a km 0 per ragioni indipendenti dalla volontà delle aziende fornitrici

(condizioni metereologiche avverse, calamità naturali,...) essi saranno sostituiti con

prodotti biologici provenienti da aziende fornitrici con sede operativa nelle Regioni confinanti (Basilicata, Lazio, Molise, Puglia). In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione, documentando le condizioni che hanno portato alla mancata fornitura e ripristinando la fornitura di prodotti a km 0 al venir meno delle condizioni di impedimento. Relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, qualora offerto presentare l'elenco dei veicoli utilizzati con relativa indicazione di: targa, tipologia di alimentazione (elettrica o ibrida), classe ambientale del veicolo (almeno Euro 6) e copia delle carte di circolazione;

d. con riferimento alla voce "*Sostenibilità sociale dei prodotti*" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione l'elenco delle aziende fornitrici e dei prodotti provenienti da terreni e beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge n. 109/1996 e ss.m.i. e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con la specifica denominazione di vendita, la documentazione attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici e indicazione e ubicazione dei terreni confiscati da cui sono ottenuti, per almeno due prodotti per categoria (pasta, prodotti da forno, conserve/marmellate, biscotti, vini e formaggi). Dovrà altresì essere presentata documentazione, anche tratta dal sito internet istituzionale dell'ente (Comune, Provincia o Regione) da cui risulti la destinazione del terreno confiscato, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

11. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà

redatto apposito verbale di riconsegna.

12. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente. In ogni caso la Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La durata della presente concessione è di 84 mesi decorrenti dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 7.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016. La Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 72 ore, tutte le attività straordinarie del Parco Archeologico che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

3. Nell'ipotesi che il ritardo nell'avvio delle attività oggetto della concessione o la temporanea sospensione della esecuzione delle attività medesime derivi dalla non conformità (accertata dall'Ente competente) dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente.

Accertata da parte della Concedente l'entità dei suddetti interventi di adeguamento e la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il

nuovo termine di scadenza della presente Concessione così come

proporzionalmente prorogata. L'importo del canone a favore della Concedente sarà

proporzionalmente ridotto in corrispondenza della durata della sospensione.

Resta fermo che degli eventuali interventi di adeguamento dei locali si farà carico la

Concedente salvo diverso accordo tra le parti.

4. Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei servizi

sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione

dell'allestimento dei locali, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni

altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione

delle rispettive penali 9 e 11 di cui al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione si riserva

di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di

risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ogni relativo onere sarà posto a

carico del Concessionario.

ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI

EFFICACIA

1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175,

comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni

supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione

iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui

all'art. 175, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016.

2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente

contratto di concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175,

comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4,

del D.lgs. n. 50/2016.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Concedente

eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.

5. La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

2. Il piano economico finanziario del Concessionario potrà essere oggetto di revisione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 165, comma 6 del D.lgs. n.

50/2016.

3. La eventuale mancata realizzazione di eventi non costituisce condizione per richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario considerato che al momento della partecipazione alla procedura di gara il Concessionario ha dichiarato di aver presentato un'offerta pienamente remunerativa anche in caso di mancati introiti derivanti dalla organizzazione di eventi.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 3 comma 7, dovrà versare alla Concedente:

A. un **canone fisso annuo** di importo pari ad Euro 220.000;

B. una **royalty pari al 12 %** sui Ricavi Anni delle vendite e delle prestazioni derivanti dai servizi di caffetteria e ristorazione fino al raggiungimento della soglia dei 3.000.000€ di fatturato annuo al netto di IVA;

C. una **royalty pari al 6 %** (di valore obbligatoriamente inferiore alla royalty di cui al punto B) sui Ricavi Anni delle vendite e delle prestazioni derivanti dai servizi di caffetteria e ristorazione oltre la soglia dei 3.000.000€ di fatturato annuo al netto di IVA;

D. una **royalty pari al 10%** sui Ricavi Anni delle vendite e delle prestazioni al netto di IVA derivanti dall'eventuale organizzazione di eventi;

La royalty di cui alle precedenti lettere B) e C) è applicata allo scaglione di fatturato che si azzerà ogni anno solare. Tale royalty dovrà essere applicata a tutti gli introiti generati dal servizio di ristorazione e caffetteria, anche nel caso di aperture oltre gli orari ordinari espressamente richieste dall'Amministrazione di cui all'Articolo 3.

Gli eventuali incassi da eventi non devono essere computati nel totale del fatturato ai

fini del calcolo dello scaglione raggiunto.

2. Al fine di agevolare l'avviamento delle attività, il canone annuo e le royalty offerti di cui alle precedenti lettere A), B) e C) saranno ridotti del 50% per il primo anno di concessione.

3. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del canone di concessione e delle royalty di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate nei termini di seguito indicati:

- 25% del canone annuo offerto;

- intero importo della royalty, nelle percentuali di cui al precedente comma 1, applicata sull'incasso progressivo annuo conseguito nel trimestre di riferimento, al netto di IVA, risultante dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nel medesimo trimestre.

L'intero importo dell'eventuale royalty di cui alla lettera D) del comma 1 dovrà essere versata in rate trimestrali posticipate.

4. Il canone di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.

5. Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento, pena l'applicazione della penale n. 13 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione una nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo del canone e

della royalty da versare, in particolare per quanto riguarda la royalty la nota dovrà contenere il dettaglio degli scontrini e delle fatture emesse nel trimestre di riferimento, con l'indicazione del fatturato al netto dell'IVA sul quale applicare la royalty e la percentuale di royalty applicata in relazione allo scaglione di fatturato raggiunto nell'anno solare. Inoltre dovranno essere differenziati in modo chiaro gli eventuali introiti da eventi generati nel corso del trimestre con l'indicazione della quota parte spettante all'Amministrazione così come previsto alla lettera D) del precedente comma 1.

6. In assenza di diverse indicazioni da parte del Direttore dell'esecuzione, nei 15 giorni successivi alla data di invio della nota riassuntiva di cui al precedente comma 5, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento. Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e della royalty dovuta, oltre agli interessi, troverà applicazione la penale n. 12 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.

7. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Parco Archeologico. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Concedente.

ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI

1. Le opere di finitura e gli interventi necessari all'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a

perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile e al CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nonché a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) o a quanto diversamente concordato con l'Amministrazione.

3. Le opere di finitura, l'allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna dei locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati nei 60 giorni successivi o diverso termine concordato tra le parti, ai fini dell'avvio dell'attività commerciale.

4. Ritardi superiori al termine di cui al precedente comma 3 daranno luogo all'applicazione della penale n. 11 del Capitolato Tecnico secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

5. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a

perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).

2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.

3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.

4. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

5. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.

Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.

6. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori dislocati esternamente ai locali e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi del Parco Archeologico continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi del Parco Archeologico e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

8. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.

9. Il Concessionario si impegna ad applicare sconti in convenzione del 10% ai prezzi di listino per i dipendenti dell'Amministrazione, per i quali sarà consentito l'utilizzo di buoni pasto elettronici e cartacei.

10. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini.

11. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

3. In caso di organizzazione di eventi oltre l'orario di chiusura degli Scavi il Concessionario dovrà avvalersi, per il servizio di vigilanza non armata, di personale dipendente del Ministero (Cfr. paragrafo 8.3.1 del Capitolato Tecnico), che dovrà essere remunerato in conto terzi secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti e circolari emessi dal Ministero della Cultura.

4. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In

tal caso il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione via pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione della penale n. 3 del Capitolato Tecnico, e a garantire la continuità del team di lavoro.

5. Il Responsabile dei Servizi sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.

6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dei Servizi, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del Concessionario ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.

7. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei

terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

9. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17.

11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

13. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).

14. È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e la Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

15. Nelle fasce orarie di massima attività dell'esercizio, dovrà essere garantita la

contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti risultanti dal progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).

16. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

17. All'interno del Verbale di avvio delle Attività, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, la retribuzione lorda annua, i certificati di lingua inglese, ove applicabile, il Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. CE n. 852/2004.

18. Il Concessionario è obbligato a fornire alla Concedente il nominativo del Responsabile dei Servizi, nei termini di cui al precedente articolo 2, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile dei Servizi sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.

19. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Responsabile dei Servizi dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del verbale di avvio.

20. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai

precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;

b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa la L.R. 1/2014, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;

c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-

osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture

ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;

f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;

g) provvedere all'avvio dei servizi comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna dei locali o diverso termine concordato tra le parti di cui al precedente articolo 2;

h) provvedere tempestivamente al pagamento del canone e della royalty di concessione secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 7;

i) garantire la formazione del personale ai sensi del paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico;

j) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;

k) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;

l) dotare, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;

m) provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel

Capitolato Tecnico;

n) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;

o) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le cadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;

p) adeguare il servizio ai mutamenti di orario del Parco Archeologico che dovessero intervenire;

q) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;

r) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;

s) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto della concessione (secondo quanto offerto alla voce *Promozione dei locali e attività di marketing* della Relazione Tecnica);

t) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;

u) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da

ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;

v) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (elettriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dalla Concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;

w) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;

x) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;

y) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;

z) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi similari;

aa) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e i servizi di ristorazione nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;

bb) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;

cc) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;

dd) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività

difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali

ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;

ee) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;

ff) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite

registratori di cassa a norma di legge;

gg) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente

contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche;

hh) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata

comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione

del contratto.

ii) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni

modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi

tecnici e amministrativi;

jj) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione

richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al

fine di agevolare verifiche e controlli;

kk) in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione e sulla

base di quanto indicato dal Concessionario in gara in sede di OFFERTA TECNICA

(Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema):

a. con riferimento alla voce "*Destinazione delle eccedenze alimentari*" di cui

all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione la

documentazione attestante il buon esito della destinazione delle eccedenze

alimentari ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base delle

comunicazioni di cui all'art. 16 della L. 166/2016;

b. con riferimento alla voce "*Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - a)*

Prodotti biologici" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco

aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita

in sede di avvio delle attività) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti con le

specifiche di cui all'art. 3 comma 10 del presente contratto;

c. con riferimento alla voce "*Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - b)*

Prodotti a km 0 e impatto ambientale del trasporto" di cui all'Offerta tecnica generata

dal sistema, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni

rispetto alla documentazione fornita in sede di avvio delle attività) delle aziende

fornitrici e dei prodotti forniti, con le specifiche di cui all'art. 3 comma 10 del presente

contratto e con indicazione puntuale delle eventuali sostituzioni con prodotti biologici;

relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, presentare l'elenco

aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita

in sede di stipula) dei veicoli utilizzati con le specifiche di cui all'art. 3 comma 10 del

presente contratto;

d. con riferimento alla voce "*Sostenibilità sociale dei prodotti*" di cui all'Offerta

tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione l'elenco aggiornato

(qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di

avvio delle attività) delle aziende fornitrici e dei prodotti provenienti da terreni e beni

confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge n. 109/1996 e ss.m.i. e del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159 con le specifiche di cui all'art. 3 comma 10 del presente

contratto.

2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente è tenuta a:

a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;

b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;

c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del Parco Archeologico e tutte le attività straordinarie del Parco Archeologico che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO

1. Il concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dei medesimi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto.

3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. In corso di esecuzione del Contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

3. Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le cadenze e le modalità indicate al capitolo 12 del Capitolato Tecnico.

4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità in corso di esecuzione, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione della penale n. 16 di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.

5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..

6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionale all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, la Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e dal presente contratto.

7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione della penale n. 9 del Capitolato Tecnico e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..

8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.

ARTICOLO 15 – PENALI

1. La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato trimestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei servizi.

2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 13.2 del Capitolato Tecnico.

4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

7. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.

8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

9. Nell'ipotesi in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione del servizio, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del

Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato 5 del Disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.

5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente

contratto

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto al paragrafo 23.2 del Disciplinare di gara.

2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

3. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a 3.482.047,35 € e con durata complessiva di 7 anni salvo quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo e nell'allegato 11.

4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

5. In particolare, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

8. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tale documento è emesso con periodicità annuale dalla Concedente e riporta il resoconto delle verifiche di conformità svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante un'integrazione in caso di errore.

10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data

di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:

a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione da parte della stazione appaltante, con riferimento alla procedura di

aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.

3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

a) Il valore delle opere di finitura e delle attività di allestimento realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere di finitura e degli allestimenti ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente

comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Concedente delle somme previste al comma 3.

6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;

b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 50/2016;

c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

- | | |
|----|---|
| d) | il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.; |
| e) | mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa"; |
| f) | azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore"; |
| g) | nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; |
| h) | nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di trattare con le Pubbliche Amministrazioni; |
| i) | in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; |
| j) | in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014; |
| k) | nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità. |
| l) | in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario; |
| m) | nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione; |
| n) | nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Canone e royalty", |

"Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali",

"Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro",

"Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva",

"Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi",

"Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 -Codice Etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dati personali".

o) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del

Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della

Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Concedente incamererà la garanzia definitiva.

9. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 21 – RECESSO

1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Parco Archeologico e dei locali oggetto della presente concessione.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24 – MARCHI

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione,

il logotipo presentato in OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) ed eventualmente modificato su richiesta della concedente prima dell'avvio dei servizi, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.

2. L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dalla Concedente.

3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con la Concedente.

ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.

3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la

pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di

cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.

5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente.

In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice

Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

2. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai

sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 25, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico

tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero della Cultura o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad

eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti..

7. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

8. Il Concessionario prende atto che la Concedente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori

che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

11. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Concessionario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Concessionario dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Concessionario.

12. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Concedente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, la Concedente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione

della gravità della condotta del Concessionario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e commerciale e Turismo, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.

2. La Concedente monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte del Concessionario del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.

3. Per le finalità di cui al comma precedente il Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.).

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016,

l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione della gravità dello stesso.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e consta di n. 61 pagine a video.

Letto, approvato, e sottoscritto digitalmente.

La Concedente

Il Concessionario

Il Direttore Generale

Il Procuratore

Gabriel Zuchtriegel

Marcello Leonardi

Il sottoscritto Marcello Leonardi, nella menzionata qualità, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del concessionario;

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 30 - Foro esclusivo;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali.

Il Concessionario

Il procuratore

Marcello Leonardi





Avv. Antonio Caranci
Notaio

Repertorio N. 50996

Raccolta N. 18537

PROCURA

REPUEBLICA ITALIANA

Il giorno nove febbraio duemilaventuno, in Reggio Emilia, via
Nobel n. 19.

9=2=2021

Innanzi a me, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio
Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1,

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Reggio Emilia
il 23/02/2021
al n. 2829
Serie 1T
€. 200,00


SONO PRESENTI

Chiara Nasi, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 12 settembre
1968, che interviene in quest'atto nella sua qualità di Pre-
sidente e Legale Rappresentante pro-tempore della Società
"COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA",
con sede in Reggio nell'Emilia (RE), via Nobel N. 19, con-
traddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA dal N.
00464110352 di Iscrizione, corrispondente al codice fiscale
della Società stessa, nonchè dal N. 132738 del R.E.A., auto-
rizzata a quanto infra in virtù dei poteri alla stessa at-
tribuiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data
26 Giugno 2020.

Dell' identità personale e dei poteri della costituita io
Notaio sono certo.

La stessa mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale

NOMINA



	Procuratore Speciale della Società il Signor MARCELLO LEO-	
	NARDI, nato a Modena il 16 aprile 1971, con residenza in Mo-	
	dena, Via Pelusia N. 270/02, Codice Fiscale LNR MCL 71D16 F257	
	W, affinché stipuli contratti d'appalto o di concessione o	
	convenzioni senza limiti di valore (comprese procedure di	
	project financing o global service), in rappresentanza della	
	Società nei confronti di Enti pubblici o privati aventi sede	
	nel territorio nazionale, con facoltà di seguire tutto l'iter	
	della procedura di gara (con ciò intendendosi ed ivi comprese	
	procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo,	
	procedura competitiva con negoziazione, accordi quadro, si-	
	stema dinamico di acquisizione ed ogni altra procedura di	
	affidamento di contratti di appalti e/o concessioni e/o con-	
	venzioni anche di sola costruzione e/o delle operazioni di	
	finanza di progetto, previsti dalla normativa nazionale e	
	comunitaria di riferimento tempo per tempo vigente) ed in	
	particolare presentare offerte e offerte e/o proposte ai sensi	
	dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenziare al-	
	l'apertura delle offerte stesse, sottoscrivere cauzioni	
	provvisorie e definitive ex art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., sottoscrivere ogni specie di documento necessario o	
	connesso comprese le offerte, la documentazione e le dichia-	
	razioni di gara anche relativamente all'attestazione del	
	possessione dei requisiti di capacità tecnica, economica e di	
	moralità sia della società che dei procuratori, dei membri del	

	collegio sindacale e dei componenti dell'Organismo di Vigi-	
	lanza ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi di quanto previsto dal-	
	l'art. 80 e seguenti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque di	
	qualunque soggetto destinatario degli obblighi dichiarativi	
	previsti, compreso la facoltà di delegare terzi di sua fiducia	
	per presenziare alle sedute pubbliche dei seggi di gara o ai	
	sopralluoghi prescritti dalla stazione appaltante, nonché	
	sottoscrivere contratti con le Amministrazioni aggiudicatrici	
	e/o gli Enti aggiudicatari che direttamente ed indirettamente	
	possono essere afferenti alle gare, compreso la negoziazione e	
	la stipulazione di rinnovi, estensioni e proroghe del con-	
	tratto di affidamento sottoscritto.	
	Il nominato Procuratore è, inoltre, autorizzato a costituire	
	raggruppamenti d'impresa con facoltà di intervenire ai rela-	
	tivi atti ed in particolare sottoscrivere contratti e rego-	
	lamenti di ATI sia con le imprese mandanti che con le imprese	
	mandatarie con ogni necessaria facoltà e potere affinché la	
	Società rappresentata possa rivestire anche la qualifica di	
	Capo gruppo mandataria, formalizzare richieste di annullamento	
	di provvedimenti in via di autotutela e sottoscrivere con-	
	tratti di subappalto, nonché compresa la facoltà di recedere	
	dall'ATI o modificarne la quota di partecipazione all'opera o	
	ai compensi.	
	Il nominato Procuratore è inoltre autorizzato a sottoscrivere	
	contratti e/o dichiarazioni sostitutive in qualità di impresa	

ausiliaria o di concorrente, in virtù dei quali la società si assume l'obbligo di fornire i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo o di avvalersi dei medesimi da altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., con conseguente assunzione di responsabilità solidale tra impresa concorrente ed impresa ausiliaria.

Pertanto conferisce al nominato procuratore tutte le facoltà utili o necessarie per l'espletamento di quanto sopra autorizzato, in modo che non si possa opporre al medesimo mancanza od imprecisione di poteri.

La procura si intende in essere fino ad eventuale revoca attuabile in qualsiasi momento e senza necessità di alcuna giustificazione.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli uno per facciate quattro, ho dato lettura alla Parte, che lo approva. Atto sottoscritto alle ore quindici e minuti venti.

Firmato:

CHIARA NASI.

ANTONIO CARANCI Notaio (Sigillo)

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. quattro facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Reggio Emilia, li 1 marzo 2021

